

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Prot. N.

Rep. N.

CONTRATTO DI DISPONIBILITA' RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEL COMUNE DI LOIANO, AI SENSI DELL'ART. 160ter DEL D. Lgs 163/2006 E s.m.i E DELL'ART. 44 DELLA L. 27/2012". (CIG: - CUP: J47B13000130002).

Importo contrattuale netto: Euro .

L'anno , addì del mese di , nella Residenza Comunale di Loiano,

AVANTI A ME

Segretario Generale , autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. C, del D. Lgs 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti aventi i requisiti di legge

SONO COMPARSI

1) L'Arch. , nata a il , Responsabile dell'Area III Territorio e Ambiente del Comune di Loiano, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, Codice Fiscale del Comune n. 80008290373, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità "UTILIZZATORE";

2) il Sig. , nato a il , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di della Società , con sede in Via - C.F. , che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "CONCEDENTE o APPALTATORE".

I componenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo

PREMETTONO

- che con Delibera C.C. n. del è stato approvato il Programma Triennale OO.PP. 2015-2017 e l'Elenco Annuale 2015 nel quale sono inseriti i lavori di "Realizzazione della nuova scuola primaria";

- che con Delibera n. _____ del _____ la Giunta Comunale ha approvato il capitolato prestazionale e i relativi allegati in oggetto, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, nei quali si individuava l'importo complessivo di Euro 3.675.150,00 (IVA e oneri compresi);
- che il Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente con Determina n. _____ del _____ disponeva l'appalto dei lavori con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. dell'art. 83 D. Lgs.vo n. 163/2006, per la progettazione, costruzione e messa a disposizione del Comune di Loiano dei lavori in oggetto, mediante contratto di disponibilità, come previsto dall'art. 160ter del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
- che come risulta dai Verbali di gara del _____ la Commissione di gara ho provveduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto alla _____ di _____; per il canone annuo di Euro _____, oltre I.V.A., a seguito del ribasso d'asta del _____%, per un totale complessivo di Euro _____, oltre I.V.A. (canone annuale Euro _____ per 30 anni);
- che con Determinazione n. _____ del _____ della Stazione Unica Appaltante i suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente al Concedente;
- che con Raccomandata R.R. n. _____ del _____ è stata comunicata alla Ditta _____ l'aggiudicazione definitiva;
- che il Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente con Determina n. _____ del _____ ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- che come specificato nel successivo articolo 7, è stata costituita la Società di Progetto, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs.vo n. 163/2006, così denominata: _____ con sede _____ - C.F. _____;
- che come specificato al successivo articolo 13, l'Utilizzatore corrisponderà un contributo in corso d'opera di Euro _____, oltre I.V.A. per un totale di Euro _____, pari al 50% del costo di costruzione dell'opera;
- che l'importo contrattuale complessivo netto è dato dalla somma del canone trentennale e del contributo sul costo di costruzione: Euro + Euro = Euro .
- che l'opera è in parte finanziata dal contributo erogato da RFI in base all'accordo modificativo sottoscritto con T.A.V. Spa siglato in data 23/04/2009 così come modificato con nota del 22/01/2014 acquisita al protocollo del Comune di Loiano in data 18/02/2014 n 1098 e rispetto al quale il termine ultimo per l'erogazione del contributo è fissato al 30/01/2017.

Tutto ciò premesso, Le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 sono allegati materialmente al presente contratto e ne formano parte integrante e sostanziale: il Capitolato Tecnico Prestazionale (da pagina _____ a pagina _____).

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

Il Concedente concede il contratto di disponibilità all'Utilizzatore, che accetta, l'uso della nuova Scuola Primaria come risulterà a seguito della progettazione, manutenzione e realizzazione della stessa e secondo le indicazioni del Capitolato Prestazionale. Il Concedente si obbliga alla progettazione definitiva-esecutiva ed alla realizzazione dell'intervento alle condizioni di cui al presente contratto.

Il Concedente si obbliga, a suo rischio e spese, a mettere a disposizione l'opera perfettamente ultimata, ai fini del collaudo, entro () giorni (**comunque entro e non oltre Dicembre 2016** nel rispetto degli accordi sottoscritti dal Comune di Loiano con T.A.V. per l'erogazione del finanziamento) dalla sottoscrizione del presente contratto.

L'opera che verrà ad esistenza sarà di proprietà del Concedente fino alla scadenza del presente contratto ed al completo pagamento da parte dell'Utilizzatore di tutti i canoni di disponibilità pattuiti, con ogni consequenziale obbligo a carico del Concedente. Resta di competenza del Concedente la manutenzione ordinaria di cui all'art. 1576 del codice civile. Una volta realizzata l'opera sarà messa a disposizione dell'Utilizzatore e dovrà essere garantita da parte del Concedente la costante fruibilità della stessa, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti nel contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione ordinaria, straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

Art. 3 (Diritto di superficie)

I lavori di nuova edificazione della nuova scuola primaria, ivi comprese le aree pertinenziali, verranno eseguiti su terreni di proprietà del Comune di Loiano sui quali, il Comune stesso costituisce in favore del Concedente un diritto di superficie al prezzo di € 10,00= (dieci/00) totali. Il diritto di superficie in capo al Concedente avrà una durata di anni 30 (trenta) oltre al tempo di costruzione dell'opera stimato in anni () e pertanto una durata complessiva di anni () decorrenti dalla stipula del presente contratto.

Qualora la durata del presente contratto fosse per qualsivoglia ragione prorogata, la durata del diritto di superficie sarà anch'essa prorogata di diritto per il medesimo termine.

Resta inteso che la proprietà delle opere non si trasferirà all'Utilizzatore fino a quando lo stesso non abbia provveduto al totale pagamento dei canoni.

La costituzione del diritto di superficie è sottoposta alla condizione risolutiva che il contratto di disponibilità si risolva o si sciogla o perda efficacia anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale stabilita.

Art. 4 (Decorrenza e durata del contratto)

Il contratto di disponibilità decorre ed è efficace dalla data della sua stipulazione ed avrà termine decorsi anni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del verbale di messa a disposizione delle opere

dell'Utilizzatore, una volta terminata l'esecuzione dei lavori e dopo il collaudo di cui al successivo art. 8.

Art. 5 (Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici)

Il contratto di disponibilità viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

- a) il Capitolato Tecnico Prestazionale posto a base di gara e materialmente allegato al presente contratto;
- b) il progetto preliminare offerto in sede di gara;
- c) l'offerta economica;
- d) il piano economico-finanziario (PEF) asseverato e la relazione accompagnatoria;
- e) cronoprogramma del progetto preliminare.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) e e) del precedente paragrafo sono depositati agli atti del Comune e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati e vengono sottoscritti dalle Parti, per integrale accettazione.

Il presente rapporto contrattuale è poi regolato dagli artt. 16-bis.1 e 160-ter del D. Lgs 163/06 come introdotto dall'art. 44 del D.L. 1/12 convertito senza modificazioni in L. 27 del 24.03.2012.

La gestione del presente contratto è altresì regolamentata, per quanto compatibili, dalle disposizioni del Codice Civile, dalle norme in materia di contratti pubblici e dalle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto. Inoltre il Concedente è tenuto al rispetto di ogni normativa applicabile attinente la realizzazione e la gestione dell'opera, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene ed ogni disposizione, condizione o adempimento previsti dalla normativa vigente per le costruzioni private e per la conduzione degli immobili.

Art. 6 (Principali obblighi del Concedente)

Il Concedente assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo della messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 2 dell'art. 44 D.L. 1/12.

Sono a carico del Concedente:

- la redazione del progetto, in conformità alla disciplina che regola l'attività edilizia, risultando tuttavia esonerato dal contributo di costruzione di cui all'art. 17 del DPR 380/01;
- l'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti ivi compresa la fornitura e/o installazione di tutti gli arredi, attrezzature e complementi d'arredo così come definiti e concordati nel capitolato prestazionale ed eventualmente concordati con la Direzione Didattica;

- la nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i;
- la messa a disposizione dell'opera con cui egli assume a proprio rischio l'onere di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo altresì l'allestimento degli arredi necessari allo svolgimento dell'attività didattica come previsto dal capitolato prestazionale. Tutti gli arredi e le attrezzature, obbligatoriamente forniti e messi a punto dal Concedente, dovranno possedere idonea certificazione, ai sensi della normativa vigente in materia dalla/e ditta/e presso la/le quale/i il Concedente intenderà effettuare la propria fornitura;
- la perfetta manutenzione ordinaria, straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. In particolare dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria, straordinaria e della gestione tecnica dell'opera in tutti i suoi aspetti senza alcun onere per l'Utilizzatore;
- il Concedente inoltre assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente per la gestione del presente contratto, fermo quanto previsto al successivo art. 13;
- il Concedente potrà avvalersi del subappalto relativamente alle prestazioni di cui sopra, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Il Concedente rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di disponibilità, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il concedente rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all'Utilizzatore e/o ai suoi dipendenti e consulenti e/o agli utenti del complesso scolastico, a diretta conseguenza delle attività del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di disponibilità.

Il Concedente si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Utilizzatore in relazione a:

- Ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore, e delle misure che si intendono adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrali da parte o nei confronti del Concedente ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concedente di adempiere le obbligazioni di cui al presente contratto;

- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del contratto di disponibilità in essere, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato in fase di esecuzione dell'opera (progettazione e costruzione) e al Responsabile del Contratto durante la fase di esercizio dell'opera.

Infine il Concedente s'impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva, previdenziale e fiscale.

Art. 7 (Società di Progetto)

Come dichiarato in sede di gara, il Concedente ha costituito una Società di Progetto denominata _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del D. Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i. in forma di società a responsabilità limitata con capitale sociale pari a € _____ (Euro _____ /00).

La società di progetto è subentrata all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto è divenuta Concedente a titolo originario, sostituendo l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'utilizzatore.

E' ammesso il trasferimento delle quote della società di progetto a soggetti terzi purché sia garantito il possesso da parte dei soci subentranti il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento.

I lavori da eseguire ed i servizi da prestare in forza del presente contratto si intendono prestati in proprio dalla società di progetto anche nel caso siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 8 (Obblighi dell'Utilizzatore)

L'Utilizzatore si impegna in corso d'opera a pagare il contributo di costruzione secondo le modalità ed i termini indicati al successivo articolo 13.

Ad avvenuto collaudo positivo delle opere e consegna in disponibilità dell'immobile l'Utilizzatore si impegna altresì a:

- pagare con puntualità al Concedente il canone di disponibilità ai sensi dell'art. 44 comma 1, lett. a del DL 1/12 come stabilito dal successivo articolo;
- esonerare il Concedente da qualsiasi responsabilità per danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, dal personale scolastico al Concedente, per l'intera durata del contratto.

Art. 9 (Progettazione e costruzione dell'opera)

La realizzazione dell'opera è a totale rischio e spese del Concedente il quale si assume l'onere della progettazione, dell'esecuzione e della manutenzione straordinaria e ordinaria dell'opera.

Il Concedente si impegna a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera collaborando e coordinandosi con l'Utilizzatore e partecipando alle eventuali riunioni tecniche da questi richieste.

Il progetto è ad ogni effetto approvato dal Concedente, previa comunicazione all'Utilizzatore, che si impegna a prendere formale atto del contenuto del progetto approvato, entro 10 giorni dalla comunicazione, salvo quanto al paragrafo successivo.

Il Concedente ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti, senza alcun aggravio economico a carico dell'Utilizzatore; le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvate dal Concedente previa comunicazione all'Utilizzatore e, ove prescritto, alle terze autorità competenti delle eventuali varianti è a carico del Concedente.

L'Utilizzatore può richiedere al Concedente le modificazioni, variazioni e/o rifacimento dei lavori, motivatamente proposte dal Collaudatore, al solo fine di garantire il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti. Il Concedente non potrà invocare alcuna maggiorazione al corrispettivo stabilito nel contratto in conseguenza del superamento degli standard di accettazione dell'opera previsti nel Capitolato Prestazionale.

Tutte le variazioni e le modifiche di cui al precedente paragrafo rientrano nell'attività di collaudo posta in capo all'Utilizzatore, volta a verificare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, in quanto l'adempimento degli impegni dell'Amministrazione resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa.

Rimane inteso che l'Utilizzatore non ha diritto di imporre modifiche progettuali e varianti durante l'esecuzione dei lavori se non quelle finalizzate all'accettazione dell'opera stabilite sulla base del capitolato prestazionale, ferma la facoltà del Concedente di accettare le eventuali ulteriori varianti richieste dall'Utilizzatore in fase di progettazione e/o in corso d'opera, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/06. In tale ipotesi, l'esecuzione della variante resta comunque subordinata alla sottoscrizione da parte del Concedente e dell'Utilizzatore di apposito atto aggiuntivo e/o atto di sottomissione in conformità al disposto di cui all'art. 161 del D.P.R. 207/2010.

Art. 10 (Collaudo in corso d'opera)

L'attività di collaudo è operata da un tecnico abilitato, individuato dall'Utilizzatore, incaricato sia del monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione dei lavori, che del collaudo Statico delle Strutture, nonché quello tecnico funzionale degli impianti tecnici. Le Spese del collaudo in corso d'opera sono a carico totale del Concedente, mentre, come detto, la nomina è in capo all'Utilizzatore.

Il Concedente è tenuto a rendere edotto il Collaudatore circa le informazioni generali dei lavori, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, date di inizio e fine dei lavori, cronoprogramma, atti autorizzativi e relative scadenze ed in generale tutte quelle informazioni necessarie alla redazione di un relativo cronoprogramma delle visite, che, in linea di massima, coincideranno con la conclusione delle principali lavorazioni e che verranno stabilite previo accordo tra le parti a mezzo di comunicazione scritta.

Le visite verranno convocate dal Collaudatore e dovranno essere presenti oltre lo stesso Collaudatore, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza e l'Impresa esecutrice incaricati dal Concedente, i quali sottoscriveranno il relativo verbale di visita. Al termine di ciascuna visita, il collaudatore trasmette al Concedente e per conoscenza all'Utilizzatore, la propria relazione sul comportamento del Concedente relativamente al rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, allegando il relativo verbale di visita.

Nella relazione egli può prescrivere, ai soli fini del rispetto puntuale del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, le modificazioni che ritiene necessarie adducendone le motivazioni.

Il Concedente è tenuto ad adeguare quanto realizzato alle prescrizioni del collaudatore nelle tempistiche da esso fissate, che dovranno comunque essere congrue in ragione della natura e tipologia della prescrizione impartita; qualora il Concedente non intenda adeguarsi alle prescrizioni entro il termine stabilito con il Collaudatore, egli trasmetterà la propria verifica con esito negativo all'Utilizzatore, il quale avrà la facoltà, in caso di gravi difformità che compromettano in modo sostanziale il rispetto del capitolato prestazionale di appellarsi al diritto di risoluzione del presente contratto.

Una volta comunicata la fine lavori, il Collaudatore, acquisiti tutti i documenti relativi alla fine dei lavori ed attestanti la conformità dell'opera alle disposizioni cogenti (certificato di agibilità), stabilisce entro il termine di 15 (quindici) giorni una visita di collaudo finale; entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla visita finale, il Collaudatore redige l'attestazione di conformità al capitolato prestazionale allegando una relazione di collaudo finale e la trasmette all'Utilizzatore.

Qualora le caratteristiche prestazionali dell'opera si rilevino inferiori a quanto previsto nel capitolato prestazionale sottoscritto, il Collaudatore, ove possibile, prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire per assicurare il rispetto del capitolato prestazionale, assegnando al Concedente un congruo termine.

Ove a seguito dell'esecuzione delle lavorazioni così prescritte permanga una non conformità al capitolato prestazionale, il Collaudatore proporrà il deprezzamento dell'opera.

Nel caso in cui il deprezzamento sia inferiore al 10% del valore dell'opera, il canone di disponibilità verrà ridotto proporzionalmente, come da art. 160ter D.Lgs.vo n. 163/2006.

Qualora il deprezzamento ecceda il 10%, l'opera sarà da ritenere inaccettabile e non potrà essere collaudata ed il contratto sarà risolto. Il Concedente avrà diritto unicamente al pagamento del valore dei lavori regolarmente eseguiti, come verificati dal Collaudatore, decurtato degli oneri aggiuntivi gravanti sul Comune in ragione della risoluzione del contratto e fatto salvo il maggior danno. Il Comune avrà facoltà di escutere la cauzione di cui all'art. 15 lett. a) .

L'approvazione del certificato finale di collaudo da parte dell'Utilizzatore dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del verbale di collaudo da parte del Collaudatore.

Approvato il certificato finale di collaudo ed evasi positivamente tutti i controlli, il Concedente e l'Utilizzatore redigeranno il verbale di messa a disposizione dell'opera, nell'ambito del quale il Concedente e l'Utilizzatore nomineranno altresì i rispettivi responsabili ai fini di cui al Articolo 11. A partire dal giorno stesso della consegna sarà tenuto agli obblighi di cui all'Art. 8.

Art. 11 (Esercizio dell'opera)

La fase di esercizio dell'opera coincide con l'effettiva messa a disposizione della stessa. Per messa a disposizione si intende l'onere assunto a proprio rischio dal Concedente di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità dell'opera nei tempi e con le modalità previste dal presente contratto. Rimane in capo al concedente la gestione tecnica dell'opera per tutto il periodo di messa a disposizione essendo la disponibilità della stessa subordinata al corretto funzionamento del complesso scolastico in tutte le sue parti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle strutturali, architettoniche, impiantistiche e più in generale funzionali. In particolare è a carico del Concedente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e di tutte le sue parti, come disciplinato dagli articoli del codice civile in considerazione della natura privatistica dell'opera. Rimangono in capo all'Utilizzatore, tutti i servizi relativi all'attività scolastica e la gestione delle utenze. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concedente è consapevole che l'Utilizzatore riterrà l'opera parzialmente o totalmente indisponibile, nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera per manutenzione della stessa o comunque quando l'esecuzione della manutenzione sia incompatibile con le attività scolastiche previste.

In caso di indisponibilità anche parziale dell'immobile sarà applicata, per ogni giorno di indisponibilità, una penale pari al rapporto tra la superficie non disponibile e quella complessiva dell'immobile moltiplicata per l'importo dell'1 (uno) per mille del canone di disponibilità annuale.

A garanzia dell'applicazione delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da parte del Concedente è dovuta una cauzione da prestarsi secondo le modalità di cui all'Art. 15, lett. b).

Durante la fase di esercizio dell'opera l'Utilizzatore procederà ad individuare un referente tecnico, responsabile del contratto, il cui compito sarà quello di monitorare il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del Concedente durante la messa a disposizione dell'opera. In particolare dovrà occuparsi:

- a) di verificare periodicamente lo stato di fruibilità dell'opera sulla base del fascicolo del fabbricato;
- b) rilevare eventuali guasti e vizi sopravvenuti e comunicati al Concedente richiedendone l'intervento;
- c) segnalare situazioni di grave rischio e pericolo per gli utenti dell'opera e dichiarare lo stato di indisponibilità parziale o totale dell'opera.

Per l'esercizio delle sue funzioni il referente dell'Utilizzatore si relazionerà solo ed esclusivamente con un tecnico appositamente ed espressamente nominato dal Concedente nel verbale di messa a disposizione dell'opera.

Il Concedente sarà tenuto a garantire un intervento entro le 24 ore dalla segnalazione che dovrà essere fatta tramite posta certificata all'indirizzo che verrà comunicato dal concedente stesso. In caso di mancato intervento da parte del concedente verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo di € 100,00 fino ad un massimo di 5 giorni, trascorsi i quali, il referente dell'Utilizzatore provvederà ad intervenire autonomamente dandone preavviso al Concedente. L'Amministrazione Comunale procederà a rivalersi dei costi sostenuti escutendo la polizza fidejussoria di cui all'Art. 15 lett. b).

In caso di reiterato inadempimento, l'Utilizzatore potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, con conseguente escussione della polizza fidejussoria di cui all'Art. 15 lett. b).

E' fatto divieto all'Utilizzatore di apportare modifiche e/o migliorie all'immobile senza l'autorizzazione espressa del Concedente. Eventuali modifiche non sostanziali verranno concordate di volta in volta fra il Concedente e l'Utilizzatore.

In conformità al disposto di cui all'Art. 160ter, comma 2, D.Lgs. 163/06, i rischi relativi alla gestione tecnica derivanti da mancato o ritardato rilascio di pareri, nulla osta o ogni altro atto di natura amministrativa, ovvero, da mutamenti della normativa applicabile, sono a carico dell'Utilizzatore.

Art. 12 (Canone di disponibilità)

Il Concedente del contratto di disponibilità è retribuito con il seguente corrispettivo, soggetto a rivalutazione monetaria secondo le previsioni del contratto e così specificate:

Il canone di disponibilità, come da offerta economica del Concedente, è fissato in €/anno () oltre IVA di Legge per anni 30 da pagarsi mediante rate semestrali posticipate al 30/06 (data di valuta Concedente) e al 31/12 (data valuta Concedente) di ogni anno. La prima rata sarà corrisposta alla prima scadenza successiva alla data del verbale di messa a disposizione dell'opera. Il canone è soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell'indice ISTAT FOI rilevato alla data del 1° Gennaio di ogni anno. Qualora non vi sia coincidenza tra la messa a

disposizione e le date del 30 Giugno ovvero del 31 Dicembre, in riferimento esclusivamente alla prima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra la messa a disposizione e la prima scadenza utile di pagamento; in riferimento esclusivamente all'ultima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultima scadenza utile di pagamento e la risoluzione del contratto di disponibilità. Nel caso di ritardo nel pagamento dei canoni, saranno dovuti all'esecutore esclusivamente gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall'esecutore nel rispetto della Legge n. 136/2010.

Art. 13 (Contributo in corso d'opera alla costruzione)

L'Utilizzatore al fine di ridurre la rata del canone di disponibilità elargirà un contributo diretto o attraverso altri enti finanziatori nella misura di € _____ (_____) oltre IVA per un totale di € _____ IVA compresa.

Qualora il costo di costruzione risulti inferiore all'importo previsto dal progetto a base d'appalto, il contributo sarà ridotto in maniera proporzionale.

Il contributo verrà elargito in corso d'opera nella misura del 50% dell'importo dello stato di avanzamento certificato dal Direttore dei Lavori e vistato dal Collaudatore, sino alla concorrenza di € 1.500.000,00 oltre IVA fatto salvo quanto al paragrafo precedente.

Il Concedente produrrà attraverso il Direttore dei lavori i documenti previsti per la contabilità dei lavori dal D. Lgs. 207/10 al Collaudatore il quale procederà alla verifica di quanto realizzato accertando l'effettiva esistenza delle opere realizzate. Resta in capo alla Direzione dei Lavori la responsabilità di quanto certificato sulla contabilità dei lavori emessa.

Il pagamento del contributo avverrà ogniqualvolta la consistenza dei lavori eseguiti raggiunga l'importo di € 400.000,00, nei termini di cui all'art. 143 D.P.R. 207/2010. Trovano comunque applicazione gli artt. 133 del D. Lgs.163/06 e gli artt. 142 e 144 del D.P.R. 207/10.

All'atto del pagamento l'importo versato dovrà essere garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo articolo 15, lett. d).

L'opera dovrà essere completata entro e non oltre dicembre 2016, pena la perdita del contributo in corso d'opera in misura corrispondente all'eventuale perdita del contributo erogato da R.F.I. di cui in premessa (erogazione prevista: €690.000,00 all'avvio dei lavori, € 690.000,00 al raggiungimento del 70% dei lavori, € 460.000,00 a collaudo favorevole dell'opera), e ferma restando l'esclusione di qualsiasi forma di ricalcolo dei canoni pattuiti.

Art. 14 (Cessione dei Crediti)

L'Utilizzatore dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Concedente, a istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/93 e s.m.i..

Art. 15 (Garanzia)

Le garanzie previste per lo svolgimento del seguente contratto sono:

a) Cauzione definitiva in fase di esecuzione dei lavori;

Il Concedente, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi all'esecuzione dei lavori assunti con il presente contratto ha costituito, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, una cauzione definitiva di Euro _____, mediante atto di fidejussione n. _____ del _____.

L'importo della cauzione pari al 10% del quadro economico dell'opera come da bando di gara, è stato ridotto del 50% in presenza di certificazione UNI-ISO.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, l'Utilizzatore avrà diritto di valersi della suddetta cauzione. Il Concedente deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Utilizzatore abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

La garanzia di cui al presente paragrafo è progressivamente svincolata nella misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo nei termini e per le entità anzidette è automatico, senza necessità di benestare dell'Utilizzatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte del Concedente, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo da parte del Collaudatore.

b) Cauzione definitiva in fase di esercizio dell'opera

Il Concedente dalla data di inizio della messa a disposizione dovrà stipulare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio, pari al valore del canone annuo, e con le modalità di cui all'articolo 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

c) Polizza danni

Il Concedente dalla data di inizio di messa a disposizione da parte del Concedente all'Utilizzatore dovrà stipulare una polizza assicurativa, di importo pari al valore dell'opera, stipulata, a spese e carico del Concedente, avente validità annuale, con rinnovo di anno in anno sino alla scadenza del contratto, a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati all'Utilizzatore da crollo, franamento, cedimento del terreno, gelo, atti vandalici o dolosi, terremoto, alluvione, fulmini, eventi atmosferici, incendio, perimento, rovina totale o parziale dell'opera o da qualsiasi evento di forza

maggior che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione.

d) Garanzia per i contributi in corso di costruzione.

Il Concedente a garanzia del contributo che l'Utilizzatore riconoscerà in corso d'opera dovrà depositare una polizza fidejussoria a copertura dell'importo del contributo di cui all'Art. 13. La garanzia dovrà essere prestata all'atto del pagamento del contributo sul primo stato di avanzamento lavori per l'importo liquidato dall'Utilizzatore e progressivamente incrementata in misura corrispondente al contributo versato in occasione di ciascuno stato di avanzamento lavori. La garanzia sarà svincolata all'atto dell'emissione del certificato di collaudo da parte del Collaudatore.

A scelta del Concedente la garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (comma sostituito dal D.Lgs 169/2012 in vigore dal 17/10/2012).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Utilizzatore.

La cauzione di cui al presente paragrafo garantisce la restituzione delle somme versate a titolo di contributo in corso d'opera per il caso in cui, a seguito della risoluzione per inadempimento del Concedente che intervenga prima della messa a disposizione, la proprietà dell'opera e/o dei lavori eseguiti non dovesse per qualsiasi ragione essere trasferita all'Utilizzatore.

Art. 16 (Estinzione anticipata prima della messa a disposizione dell'opera)

Fermo che, in caso di risoluzione, recesso, scioglimento per qualsivoglia ragione del presente contratto, anche il diritto di superficie di cui al precedente Art. 3 si intenderà risolto con conseguente trasferimento all'Utilizzatore di tutto quanto realizzato sull'area al momento dell'estinzione, lo scioglimento del presente contratto prima della messa a disposizione dell'opera è regolato dalle seguenti disposizioni:

1) Recesso dell'Utilizzatore

In caso di recesso da parte dell'Utilizzatore non attribuibile a responsabilità del Concedente dal presente contratto di disponibilità, l'Utilizzatore dovrà provvedere a rimborsare al Concedente tutte le somme che lo stesso avrà anticipato a qualsiasi titolo per l'esecuzione dei lavori e/o per le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo connessi al presente contratto.

2) Risoluzione per inadempimento del Concedente

In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento del Concedente, il Concedente avrà diritto unicamente al pagamento del valore dei lavori regolarmente eseguiti, come verificati dal Collaudatore, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il maggior danno. L'Utilizzatore avrà facoltà di procedere all'escussione della polizza di cui all'Art. 15, lett. a).

3) Risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore

In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, l'Utilizzatore dovrà rimborsare al Concedente:

- a) tutte le somme che lo stesso avrà anticipato a qualsiasi titolo per l'esecuzione dei lavori e/o per le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo connessi al presente contratto;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire.

4) Risoluzione per impossibilità sopravvenuta

In caso di risoluzione del presente contratto per impossibilità sopravvenuta, si applicherà quanto stabilito dall'Art. 1672 del Codice Civile.

Art. 17 (Estinzione anticipata dopo la messa a disposizione dell'opera)

Fermo che, in caso di risoluzione, recesso, scioglimento per qualsivoglia ragione del presente contratto, anche il diritto di superficie di cui al precedente Art. 3 si intenderà risolto con conseguente trasferimento all'Utilizzatore di tutto quanto realizzato sull'area al momento dell'estinzione, lo scioglimento del presente contratto dopo la messa a disposizione dell'opera è regolato dalle seguenti disposizioni:

1) Recesso dell'Utilizzatore

In tutti i casi di recesso da parte dell'Utilizzatore dal presente contratto di disponibilità comunque non derivanti da colpa o responsabilità del Concedente, il Concedente avrà diritto al pagamento dei canoni residui, attualizzati alla data di risoluzione del contratto, ed eventualmente quelli scaduti e non ancora saldati.

2) Recesso del Concedente

In tutti i caso di recesso da parte del Concedente dal presente contratto di disponibilità comunque non derivanti da colpa o responsabilità dell'Utilizzatore, dopo la messa a disposizione dell'opera, quindi dopo il verbale di messa a disposizione dell'opera, l'Utilizzatore rientra nella piena proprietà di tutte le aree concesse in diritto di superficie, che si estingue per confusione, e dei volumi ancorché edificati, senza che il Concedente abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento, ivi compresi i canoni residui.

3) Risoluzione per inadempimento del Concedente

In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento del Concedente, quest'ultimo avrà diritto unicamente al pagamento al valore delle opere realizzate non ancora ammortizzato alla data della risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il maggior danno.

4) Risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore

In caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, intervenuta successivamente alla messa a disposizione dell'opera, - fermo che l'Utilizzatore rientrerà comunque nella piena proprietà di tutte le aree concesse in diritto di superficie, che si estinguerà per confusione, e dei volumi ancorché edificati - l'Utilizzatore dovrà rimborsare al Concedente:

- a) il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto del contributo versato dall'Utilizzatore in corso d'opera e degli ammortamenti;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore dei canoni di disponibilità residui.

5) Risoluzione per impossibilità sopravvenuta

In caso di risoluzione del presente contratto per impossibilità sopravvenuta, il Concedente avrà diritto al pagamento del valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto del contributo versato dall'Utilizzatore in corso d'opera e degli ammortamenti.

Art. 18 (Trasferimento di proprietà)

Al termine naturale del contratto di disponibilità, e col pagamento dell'ultimo canone dovuto, il diritto di superficie si estingue ed ai sensi dell'Art. 953 c.c. l'Utilizzatore rientrerà nella piena proprietà dell'opera, il Concedente non potrà vantare alcun credito su quanto oggetto del presente contratto. A tal fine dovrà stipularsi l'atto per il trasferimento della proprietà degli immobili, entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento dell'ultimo canone dovuto.

Laddove una delle parti non adempirà alla stipulazione alla scadenza del termine indicato, si intenderà che l'immobile rientrerà nella piena proprietà del Comune di Loiano automaticamente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno per l'avvenuto inadempimento. Le spese dell'atto di trasferimento sono interamente a carico dell'Utilizzatore, così come ogni onere fiscale, ivi inclusa l'imposta di registro ed ogni altra imposta o tassa applicata.

Art. 19 (tracciabilità dei flussi finanziari)

(Legge 13/08/2010 n. 136 e D. L. 12/11/2010 n. 187)

Ai sensi della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010, il Concedente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce ai sensi dell'art. 3,

comma 9-bis, della succitata legge, causa di risoluzione di diritto del presente contratto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante una comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato per ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati nella comunicazione acquisita agli atti dall'Utilizzatore quale parte integrante anche se non materialmente allegata al presente contratto. (CODICE CIG ; CODICE CUP J47B13000130002).

Art. 20

(Adesione al Protocollo Regionale d'Intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni pubbliche)

Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto presso la Prefettura di Bologna, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune di Loiano l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del citato Protocollo d'Intesa nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione del personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98 come modificato, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore

delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Utilizzatore, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'Art. della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo,, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 21

(Prevenzione della corruzione. Obblighi di cui all'Art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001.

Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti)

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- 1) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- 2) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

3) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell'Appaltatore che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'Appaltatore ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'Art. 53, comma 16 del D.Lgs.165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di Comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale (Prot. del).

Il Responsabile di Settore che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune (nota Prot. del).

Art. 22 (Spese contrattuali e registrazione)

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria le spese relative al presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'Iva. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'Iva, per cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86. Imposta di bollo assolta con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (MUI), per l'importo di Euro .

Per gli allegati materiali al presente contratto (il Capitolato Tecnico Prestazionale) l'imposta di bollo è assolta con le modalità tradizionali in base alla risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 194/E/2008 per l'importo complessivo di Euro .

Art. 23 (Foro competente in via esclusiva)

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto o comunque derivante dal Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 24 (Elezione di domicilio)

A tutti gli effetti del presente contratto il Concedente elegge il proprio domicilio nel Comune di Loiano, presso la Sede Municipale – Via Roma 55.

